

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa, – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, prot. n. 297088 del 18/11/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 31382 del 19/11/2025, per lo scarico delle acque reflue domestiche e dei reflui di processo derivanti dal ciclo di lavorazione dei prodotti agrumicoli in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico Legge n. 447/1995, relativo all'opificio sito in C/da Santa Teresa Longarini s.n.c, km 7 S.S.115, Siracusa gestito da "AR.CO. ARETUSEA COOPERATIVA SOCIETÀ AGRICOLA".



Registro Generale di Protocollo
N° 0031382 del 19/11/2025 08:02

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 18/11/2025 16:26

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.80005490893-15042019-2057 - SUAP 2561 - 80005490893 AR.CO. ARETUSEA COOPERATIVA SOCIETA' AGRICOLA**

Documento principale: TestodelMessaggio.txt

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP SIRACUSA SR	SIRACUSA	SUAP.SR@CERTPEC.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	20/11/2025	24/11/2025	TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	19/11/2025	20/11/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	20/11/2025		TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Titolo	Descrizione
1	Allegato	lett-appAr.co-Marcato.pdf	lett-appAr.co-Marcato.pdf
1	Allegato	riepilogo-mail-59198724-Marcato.pdf	riepilogo-mail-59198724-Marcato.pdf
1	Allegato	SUAPENTE.PDF	SUAPENTE.PDF
1	Allegato	SUAPENTE.XML	SUAPENTE.XML
1	Allegato	80005490893-15042019-2057.SUAP.PDF.P7M	80005490893-15042019-2057.SUAP.PDF.P7M
1	Allegato	80005490893-15042019-2057.SUAP.XML	80005490893-15042019-2057.SUAP.XML
1	Copia Conforme	Copia Conforme	



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in c.da SANTA TERESA LONGARINI snc, censito in catasto al F.144, p.lla 59 sub.2, 4, 5, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.

**Prat n. 80005490893-15042019-2057-SUAP 2561 – Ar.co. ARETUSEA
COOPERATIVA SOCIETA' AGRICOLA**

*Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE*

e pc

*Spett.le Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
SEDE*

spett.ble SOC. Ar.co.

c.da SANTA TERESA LONGARINI snc
96100 – Siracusa
pec:stefano.santoro@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alle istanze pervenute in data 11/04/2023 prot. gen. n.0087371, e successiva ultima integrazione del 09/10/2025 prot. gen. n.0253226, relativa alla richiesta di parere endoprocedimentale alla definizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile in oggetto è dotato di certificato di Segnalazione Certificata di Agibilità, depositata al SUE in data 20/03/2019 prot. gen.n.41160;

Considerato che, la zona risulta essere servita da **pubblica fognatura gestita dalla SIAM**;

Visto il Nulla Osta Condizionato all'allaccio fognario tipo industriale prot. N.001-18358-PRT/2025 del 22/07/2025;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui al D. lgs. n. 152/06;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il nulla osta rilasciato dalla SIAM contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che, l'impianto di smaltimento dei reflui a servizio dell'opificio agricolo è stato autorizzato come **di tipo misto civile e industriale**, in quanto trattasi di sia di **reflui assimilabili ai domestici**, provenienti dai servizi igienici e dagli usi civili, e sia **reflui di processo**, derivanti dal ciclo di lavorazione dei prodotti agrumicoli, di cui le operazioni di lavorazione consistono essenzialmente nelle fasi di **lavaggio, spazzolatura meccanica, inceratura, etichettatura e imballaggio** in apposite cassette, escludendo ulteriori tipologie di reflui derivanti da altri processi produttivi, quest'Ufficio rilascia **parere Favorevole** per quanto di competenza relativamente all'opera in oggetto, **fatto salvo il rispetto delle condizioni** indicate dalla SIAM;

Si precisa che:

Poiché la **Regione Siciliana** non ha ancora emanato un apposito regolamento riguardante le modalità di verifica e gestione delle **acque di prima e seconda pioggia**, si farà riferimento, come linea guida, al **Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 4 della Regione Lombardia**, recante *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"*, emanato in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della **L.R. 12/12/2003, n. 26**.

Tale regolamento definisce, classifica e disciplina le modalità di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del **D.Lgs. 11/05/1999, n. 152**, poi confluito nel **D.Lgs. 03/03/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)**.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento sopra richiamato, si precisa che l'attività in oggetto non rientra tra quelle soggette al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in relazione alle operazioni di formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio;

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Vista l'autocertificazione e la Relazione Tecnica debitamente redatta dal tecnico incaricato, Ing. Maurizio Artale, iscritto dal 08/02/06 con prot. n° 9189 all'albo dei tecnici ENTECA, attestante che l'attività in oggetto produce emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 199, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

AVVERTE

che, la validità dell'**AUA**, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti. Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato
Firmato digitalmente da:
Co. in Usc. Corrado Gianna
Data: 12/11/2025 12:45:49

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Firmato digitalmente da: VINCENZO TRIGILIA
Data: 14/11/2025 09:01:24

Il Dirigente
Firmato digitalmente da: Leonardo Patti
Data: 14/11/2025 11:33:33